

EDOARDO ALBERTO ROSSI

*QUALCHE PROBLEMA IN MATERIA DI COMPETENZA
E GIURISDIZIONE NEL REGOLAMENTO GENERALE
SUI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 679/2016)*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La determinazione dell'autorità di controllo competente e i ricorsi giurisdizionali avverso le relative decisioni. – 2.1. La procedura di cooperazione prevista dall'art. 60 del Regolamento (UE) 679/2016. – 3. I ricorsi giurisdizionali nei confronti del titolare e del responsabile del trattamento. – 4. Conclusioni.

1. Introduzione

Con il passaggio dalla Direttiva 95/46/CE¹ al Regolamento (UE) 679/2016² la disciplina della protezione dei dati personali nell'Unione europea ha trovato una nuova fonte di riferimento, che ha introdotto un si-

¹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Non potendo dare conto che di alcuni commenti al Regolamento nel vasto panorama dottrinale, ci si limita a segnalare L. BISTOLFI, E. BOLOGNINI, C. PELINO (a cura di), *Il Regolamento Privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Milano 2016; S. SICA, V. D'ANTONIO, G.M. RICCIO (a cura di), *La nuova disciplina europea della privacy*, Padova 2016; F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il Regolamento europeo 2016/679*, II, Torino 2016, p. 1 ss.; M. FUMAGALLI MERAVIGLIA, *Le nuove normative europee sulla protezione dei dati personali*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2016, p. 26 ss.; G. FINOCCHIARO (dir.), *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna 2017, p. 1 ss.; P. MARINI, *GDPR: il nuovo regolamento europeo sulla privacy*, Padova 2017; L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), *Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679*, Napoli 2017, p. 1 ss.; F. BRAVO, *Il "diritto" a trattare dati personali nello svolgimento dell'attività economica*, Padova 2018, p. 10 ss.

stema maggiormente articolato, caratterizzato da un più robusto apparato di diritti e garanzie individuali³ e da doveri maggiormente stringenti per i titolari e i responsabili del trattamento dei dati⁴.

Tra i diritti che sono riconosciuti agli interessati rientrano anche diritti di natura procedurale, come il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro di residenza abituale, di lavoro o del luogo in cui si è verificata la violazione (art. 77), il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità di controllo dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui l'autorità stessa è stabilita (art. 78) ed il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dei titolari o dei

³ In particolare è il capo III del Regolamento ad essere destinato ai diritti degli interessati. In tema v. A. RICCI, *I diritti dell'interessato*, in G. FINOCCHIARO (dir.), *Il nuovo Regolamento europeo*, cit., p. 179 ss.; C. COLAPIETRO, A. IANNUZZI, *I principi generali del trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), *Innovazione tecnologica e valore della persona*, cit., p. 85 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, in *Contratto e Impresa. Europa*, 2018, p. 110; G. CAGGIANO, *La Corte di giustizia consolida il ruolo costituzionale nella materia dei dati personali*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2018, p. 12; M. CASTELLANETA, *L'incidenza del regolamento GDPR sul quadro normativo esistente*, in *Notariato*, n. 3/2018, p. 261 ss.

⁴ A norma dell'art. 24 del Regolamento, il titolare del trattamento è il soggetto che deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che i trattamenti di dati personali siano effettuati conformemente al Regolamento, ponendosi in condizione di poter dimostrare tale circostanza (*accountability*), attuando i principi fissati dall'art. 5 del Regolamento (liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione del periodo di conservazione, integrità e riservatezza), agevolando l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dagli articoli 15-22 del Regolamento, nonché le comunicazioni e le informazioni di cui agli artt. 13 e 14. Nell'adozione delle misure tecniche e organizzative il titolare deve, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, tenere conto "dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso". Il responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, operando "per conto del titolare del trattamento", deve presentare "garanzie sufficienti" al fine di mettere in atto le misure tecniche e organizzative a cui è tenuto il titolare, su indicazione dello stesso. In tema v. L. GRECO, *I ruoli: titolare e responsabile*, in G. FINOCCHIARO (dir.), *Il nuovo Regolamento europeo*, cit., p. 251 ss.; E. PELINO, *I soggetti del trattamento*, in L. BISTOLFI, E. BOLOGNINI, C. PELINO (a cura di), *Il Regolamento Privacy europeo*, cit. p. 119 ss.; F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il Regolamento europeo 2016/679*, cit., p. 55.; M.G. STANZIONE, *Il regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di applicazione*, in *Europa e diritto privato*, 2016, p. 1259 ss.

responsabili del trattamento che l'interessato ritenga essere autori di violazioni dei diritti riconosciuti dal Regolamento (art. 79). I ricorsi di quest'ultimo genere possono essere proposti, ai sensi del secondo paragrafo dell'art. 79, dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui il titolare o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento o, alternativamente, dinanzi ai giudici dello Stato in cui l'interessato ha la sua residenza abituale.

In questo breve scritto analizzeremo – esprimendo alcune perplessità – qualche aspetto problematico concernente l'individuazione dell'autorità di controllo competente per i reclami relativi a trattamenti transfrontalieri (par. 2) e l'applicazione delle regole sulla giurisdizione per i ricorsi proposti nei confronti del titolare e del responsabile del trattamento (par. 3).

2. La determinazione dell'autorità di controllo competente e i ricorsi giurisdizionali avverso le relative decisioni

Quanto ai reclami che possono essere presentati alle autorità di controllo, un aspetto problematico concerne la determinazione della competenza nelle fattispecie di violazioni transfrontaliere del diritto alla protezione dei dati personali.

I considerando 124, 125, 126, 127 e 128, nonché gli articoli 55 e 56 del Regolamento delineano il ruolo dell'«autorità di controllo capofila», che accentra su di sé larga parte delle competenze e dei compiti relativi alla gestione dei reclami presentati dagli interessati⁵.

Secondo l'art. 55 ogni autorità nazionale di controllo è competente ad eseguire i compiti assegnati e ad esercitare i poteri che le vengono conferi-

⁵ Sul ruolo delle autorità di controllo v. A. GIURGIU, T.A. LARSEN, *Roles and Powers of National Data Protection Authorities*, in *European Data Protection Law Review*, 2016, p. 342 ss.; F. BIEKER, *Enforcing Data Protection Law – The Role of the Supervisory Authorities in Theory and Practice*, in A. LEHMANN, D. WHITEHOUSE, S. FISCHER-HÜBNER, L. FRITSCH, C. RAAB (eds.), *Privacy and Identity Management. Facing up to Next Steps*, New York, 2016, p. 125 ss.; F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il Regolamento europeo 2016/679*, cit., p. 103 ss.; R. LEENES, R. VAN BRAKEL, S. GUTWIRTH, PAUL DE HERT (eds.), *Data Protection and Privacy: (In)visibilities and Infrastructures*, Dordrecht 2017; L. SCAFFIDI RUNCHELLA, *La competenza del giudice civile e delle autorità di controllo in materia di tutela dei dati personali, con particolare riguardo ai servizi di cloud computing*, in M. DISTEFANO (a cura di), *La protezione dei dati personali ed informatici nell'era della sorveglianza globale*, Napoli 2017, p. 215 ss.; S. DE SOMER, *Autonomous Public Bodies and the Law. A European Perspective*, Cheltenham 2017; E. GUARDIGLI, *Le Autorità di controllo*, in G. FINOCCHIARO (dir.), *Il nuovo Regolamento europeo*, cit., p. 489 ss.

ti dal Regolamento “nel territorio del rispettivo Stato membro”. A questa norma, che riguarda sostanzialmente i trattamenti di dati personali che si esauriscono all’interno di un solo Stato, è affiancato l’art. 56, par. 1, che precisa che per i trattamenti transfrontalieri – che coinvolgono quindi una pluralità di Stati membri – effettuati da un titolare o da un responsabile del trattamento è competente l’autorità di controllo dello stabilimento unico o dello stabilimento principale⁶ del titolare o del responsabile del trattamento in qualità di autorità capofila, secondo la procedura di cooperazione tra l’autorità capofila e le altre autorità di controllo interessate prevista dall’art. 60 del Regolamento.

Tuttavia, qualora vengano commesse violazioni del Regolamento il cui oggetto riguardi unicamente uno stabilimento – che non è il principale – in uno Stato membro o incida in modo sostanziale unicamente sugli interessati che si trovano in uno Stato membro, è competente, anche per la gestione del reclamo *ex art.* 77, l’autorità di controllo di tale Stato⁷. In queste ipotesi l’autorità di controllo competente è tenuta comunque ad informare “senza indugio” l’autorità di controllo capofila, cioè quella dello stabilimento principale o dello stabilimento unico ai sensi del paragrafo 1, la quale, dopo essere stata informata della questione, può decidere, entro tre settimane, di trattare il caso utilizzando la procedura di cooperazione tra autorità prevista

⁶ All’art. 4, n. 16, del Regolamento (UE) 679/2016, lo «stabilimento principale» viene definito distinguendo il caso in cui un titolare del trattamento abbia stabilimenti in più di uno Stato membro dal caso in cui sia il responsabile del trattamento ad avere stabilimenti in più di uno Stato membro. Nella prima ipotesi lo «stabilimento principale» si intende fissato nel luogo in cui il titolare ha la “sua amministrazione centrale nell’Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell’Unione e che quest’ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l’esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale”. Diversamente, nella seconda ipotesi, lo «stabilimento principale» si intende nel luogo dell’Unione in cui ha sede l’amministrazione centrale del responsabile ovvero, qualora questo non abbia un’amministrazione centrale nell’Unione, lo stabilimento principale è quello, all’interno dell’Unione, “in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento”.

⁷ V. *supra*, par. 1. Al riguardo v. anche A. BARLETTA, *La tutela effettiva della privacy nello spazio (giudiziario) europeo e nel tempo (della “aterritorialità”) di internet*, in *Europa e diritto privato*, 2017, p. 1196; A. CANDINI, *Gli strumenti di tutela*, in G. FINOCCHIARO (dir.), *Il nuovo Regolamento europeo*, cit., p. 569.

dall'art. 60⁸, lasciando all'autorità di controllo che ha ricevuto il reclamo il potere di presentare un progetto di decisione.

L'autorità di controllo capofila può altresì decidere di non trattare il caso e lasciare che sia l'autorità che ha ricevuto il reclamo ad occuparsene secondo le regole sull'assistenza reciproca e sulle operazioni congiunte previste dall'art. 61 e dall'art. 62.

2.1. La procedura di cooperazione prevista dall'art. 60 del Regolamento (UE) 679/2016

Nel caso di violazioni commesse nell'ambito di trattamenti transfrontalieri la procedura di cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate, disciplinata dall'art. 60, riveste un ruolo fondamentale per la determinazione e la ripartizione delle competenze tra le autorità di controllo coinvolte⁹.

I primi tre paragrafi dell'articolo stabiliscono gli obblighi di cooperazione, scambio di informazioni, assistenza reciproca, operazioni e indagini congiunte tra l'autorità di controllo capofila (ossia quella dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare o del responsabile del trattamento) e le altre autorità di controllo interessate (ossia quelle degli stabilimenti secondari o quelle nel cui territorio hanno prodotto effetti le violazioni).

All'autorità di controllo capofila spetta altresì il compito di adottare la decisione sul reclamo, trasmettendo previamente il progetto di decisione alle altre autorità di controllo interessate, che possono formulare entro quattro settimane un parere e sollevare obiezioni che l'autorità di controllo capofila è tenuta a tenere in considerazione nell'adozione della decisione.

È quindi, in linea generale, l'autorità di controllo capofila ad adottare la decisione, notificandola allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare o del responsabile del trattamento ed informando le autorità di controllo interessate e il Comitato europeo per la protezione dei dati¹⁰.

⁸ V. *oltre*, par. 2.1.

⁹ M.S. ESPOSITO, *Il trattamento transfrontaliero e la cooperazione tra Autorità Garanti*, in G. FINOCCHIARO (dir.), *Il nuovo Regolamento europeo*, cit., p. 516 ss.; C. BISTOLFI, *I soggetti di controllo e verifica*, in L. BISTOLFI, E. BOLOGNINI, C. PELINO (a cura di), *Il Regolamento Privacy europeo*, cit. p. 633 ss.

¹⁰ Il Comitato europeo per la protezione dei dati è stato istituito dall'art. 68 del Regolamento (UE) 679/2016 ed è composto "dalla figura di vertice di un'autorità di controllo

Spetta, invece, all'autorità di controllo che ha ricevuto il reclamo – che, come abbiamo visto, non è l'autorità competente a pronunciarsi sui reclami riguardanti trattamenti transfrontalieri quando lo stabilimento principale o lo stabilimento unico si trova in un diverso Stato membro – informare il reclamante sull'esito della decisione adottata dall'autorità capofila¹¹.

In questo contesto, è di primaria importanza evidenziare come non sia sempre l'autorità capofila ad adottare la decisione. Infatti, quando il reclamo deve essere rigettato o archiviato è l'autorità di controllo che ha ricevuto il reclamo ad adottare la decisione, a notificarla al reclamante e a informare il titolare del trattamento.

Quindi, poiché è l'interessato ad avere deciso dove presentare il reclamo, scegliendo tra le tre autorità dell'art. 77 (quella della sua residenza abituale, del suo luogo di lavoro o del luogo in cui la violazione si è verificata), qualora egli voglia impugnare il provvedimento sfavorevole (rigetto o archiviazione) dovrà rivolgersi ai giudici dello stesso Stato membro dell'autorità

per ciascuno Stato membro e dal Garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti" (par. 3).

¹¹ Le criticità del sistema dell'autorità capofila sono recentemente emerse nel caso che ha coinvolto Google in Francia, sanzionata il 21 gennaio 2019 per 50 milioni di euro dall'autorità di controllo francese, la *Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)*, con deliberazione in formazione ristretta n. SAN – 2019-001 (*Délibération de la formation restreinte n° SAN – 2019-001 du 21 janvier 2019 prononçant une sanction pécuniaire à l'encontre de la société Google LLC*), emessa sulla base dei reclami presentati il 25 e 28 maggio 2018 dalle associazioni *None Of Your Business* e *La Quadrature du Net*, aventi ad oggetto l'assenza di una valida base giuridica per il trattamento dei dati personali degli utenti dei servizi di Google ed in particolare ai fini della personalizzazione della pubblicità. Al di là degli aspetti di merito della vicenda, il caso ha suscitato interesse in quanto il provvedimento del garante francese è stato emesso alla vigilia dello spostamento della sede legale di Google in Irlanda, volto a fissare nel territorio irlandese lo stabilimento principale ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016. Tale operazione avrebbe comportato l'attribuzione del ruolo di autorità capofila all'autorità di controllo irlandese, come previsto dagli artt. 55 e 56 del Regolamento, sottraendo all'autorità francese il potere di pronunciarsi in via prioritaria, benché fosse proprio l'autorità francese quella maggiormente idonea ad esprimersi sul caso. Alla luce dell'attuale assetto normativo del Regolamento, uno dei rischi che sembra palesarsi è che le imprese fissino formalmente il proprio stabilimento principale in uno degli Stati membri le cui autorità applichino ed interpretino il Regolamento in un'ottica favorevole alle imprese, facendo prevalere le esigenze di mercato sulle garanzie individuali. Si potrebbe determinare così un fenomeno di *forum shopping* in materia di dati personali (cfr. A. BARLETTA, *La tutela effettiva della privacy*, cit., p. 1184), basato sulla possibilità di scelta delle imprese di collocare il proprio stabilimento principale nel territorio di un'autorità di controllo ad esse gradita, in modo che sia quest'ultima l'autorità capofila nell'esame dei reclami.

che ha scelto per presentare il reclamo. Infatti, secondo il par. 8 dell'art. 60 le decisioni di rigetto o archiviazione non sono emesse dall'autorità di controllo capofila, ma dall'autorità che ha ricevuto il reclamo e secondo l'art. 78, par. 3, avverso le decisioni dell'autorità di controllo è ammesso il ricorso giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui l'autorità di controllo stessa è stabilita.

Si intende così offrire un'ulteriore forma di protezione di natura procedurale all'interessato, presumendo che, avendo egli scelto una determinata autorità di controllo per presentare il reclamo, saranno i giudici dello stesso Stato di tale autorità quelli preferiti dall'interessato.

Un'ulteriore disposizione del Regolamento complica il quadro di riferimento. Si tratta del nono paragrafo dell'art. 60, che ammette la possibilità di archiviazione o rigetto parziale di un reclamo. In tale ipotesi "è adottata una decisione separata per ciascuna di tali parti della questione": le parti favorevoli al reclamante (ossia quelle "riguardanti azioni in relazione al titolare del trattamento") sono adottate dall'autorità di controllo capofila, mentre le parti sfavorevoli al reclamante (ossia quelle concernenti l'archiviazione o il rigetto del reclamo) sono adottate dall'autorità di controllo del reclamante.

Nonostante gli intenti del legislatore europeo siano quelli di garantire maggiore certezza agli interessati, assicurando un interlocutore certo, rappresentato dall'autorità di controllo capofila¹², il concreto regime di esercizio del diritto al reclamo presenta almeno due profili problematici legati alla determinazione dell'autorità di controllo competente ad adottare la decisione, che potrebbe essere diversa da quella che ha ricevuto il reclamo, dopo la scelta dell'interessato reclamante fra le tre opzioni offerte dall'art. 77.

La prima di queste due ipotesi problematiche è basata sull'art. 56, par. 2-3, che pur ammettendo che ogni autorità di controllo è competente per la gestione dei reclami relativi a violazioni commesse nell'ambito di uno stabilimento nel suo Stato membro o che incidano in modo sostanziale su interessati nel suo Stato membro, specifica che l'autorità capofila, informata senza indugio dall'autorità che ha ricevuto il reclamo, può stabilire entro tre settimane di trattare essa stessa il caso, "tenendo conto dell'esistenza o meno di uno stabilimento del titolare del trattamento o responsabile del trattamento nello Stato membro dell'autorità di controllo che l'ha informa-

¹² Cfr. L. CANNADA-BARTOLI, *Considerazioni su alcune norme in materia di giurisdizione contenute nel regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679*, in *Europa e diritto privato*, n. 3/2018, p. 1022 ss.

ta" (par. 3). In tal caso, pur avendo scelto l'interessato una specifica autorità di controllo (che nella maggior parte dei casi sarà quella della sua residenza abituale, anche se l'art. 77 consente di scegliere anche quella del luogo di lavoro o quella del luogo della violazione), a pronunciarsi potrebbe essere un'autorità di un diverso Stato membro.

Allo stesso modo, anche nel caso di archiviazione o rigetto parziale si può verificare una duplicazione delle autorità competenti per le impugnazioni. Infatti, poiché l'art. 60, par. 9 prevede che in tale ipotesi siano adottate due decisioni separate (la decisione di archiviazione o rigetto di una parte del reclamo è adottata dall'autorità che ha ricevuto il reclamo, mentre la decisione favorevole al reclamante sull'altra parte del reclamo viene adottata dall'autorità capofila), diversi saranno i giudici competenti per le impugnazioni ai sensi dell'art. 78 del Regolamento.

La decisione sulla parte sfavorevole all'interessato reclamante sarà impugnabile dinanzi ai giudici dello Stato membro dell'autorità presso la quale l'interessato ha presentato reclamo, mentre la decisione dell'autorità capofila sfavorevole al titolare o al responsabile del trattamento sarà impugnabile dal titolare o dal responsabile del trattamento dinanzi ai giudici dello Stato membro dello stabilimento principale o unico, trovandosi in tale Stato l'autorità capofila.

Quest'ultima ipotesi appare assai problematica perché costringerebbe l'interessato reclamante a costituirsi dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui il titolare o il responsabile del trattamento ha lo stabilimento principale o unico che non corrispondono a quelli dello Stato membro in cui l'interessato ha deciso di presentare il reclamo. Si manifestano, così, anche in questo caso, prospettive processuali sfavorevoli per l'interessato, contrariamente all'ottica a cui si ispira l'intero Regolamento incentrata sul rafforzamento dei diritti e delle garanzie individuali dell'interessato a fronte di maggiori obblighi e doveri per il titolare e il responsabile del trattamento dei dati.

3. I ricorsi giurisdizionali nei confronti del titolare e del responsabile del trattamento

I due criteri di giurisdizione relativi ai ricorsi giurisdizionali degli interessati nei confronti dei titolari e dei responsabili dei trattamenti hanno provocato critiche in quanto la possibilità di sfruttare inderogabilmente questi soli due criteri potrebbe frequentemente rappresentare una circostanza limitativa rispetto alla facoltà delle parti di accordarsi in forma espressa

o tacita per attribuire la competenza ad un diverso giudice, applicando rispettivamente l'art. 25¹³ e l'art. 26¹⁴ del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Regolamento Bruxelles I *bis*) sulla proroga di giurisdizione.

È infatti il principio di specialità a regolare il rapporto tra Regolamento Bruxelles I *bis* e Regolamento (UE) 679/2016¹⁵: il considerando 147 del

¹³ Si è purtroppo costretti, data la grande attenzione che la dottrina ha dedicato all'art. 25 del Regolamento Bruxelles I *bis*, a segnalare soltanto alcuni degli autorevoli commenti in materia. Al riguardo v. I. QUEIROLO, *Prorogation of Jurisdiction in the Proposal for a Recast of the Brussels I Regulation*, in F. POCAR, I. VIARENGO, F.C. VILLATA, *Recasting Brussels I*, Padova 2012, p. 183 ss.; F.C. VILLATA, *Choice-of-Court Agreements in Favour of Third States' Jurisdiction in Light of the Suggestions by Members of the European Parliament*, in F. POCAR, I. VIARENGO, F.C. VILLATA, *Recasting Brussels I*, cit., p. 219 ss.; S.M. CARBONE, *Gli accordi di proroga della giurisdizione e le convenzioni arbitrali nella nuova disciplina del regolamento (UE) 1215/2012*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2013, p. 651 ss.; ID., *I fori esclusivi*, in S.M. CARBONE, E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, Torino 2016, p. 224 ss.; F. POCAR, *Brevi riflessioni in tema di revisione del regolamento Bruxelles I e clausole di scelta del foro*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2013, p. 329 ss.; T.C. HARTLEY, *Choice-of-court Agreements under the European and International Instruments*, Oxford 2013, p. 12 ss. e 135 ss.; S. FRANCO, *Les clauses d'élection de for dans le nouveau règlement Bruxelles I bis*, in E. GUINCHARD (dir.), *Le nouveau règlement Bruxelles I bis. Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, Bruxelles 2014, p. 107 ss.; I. QUEIROLO, *Choice of Court Agreements in the New Brussels I-bis Regulation: A Critical Appraisal*, in *Yearbook of Private International Law*, 2014, p. 113 ss.; F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Rifusione). Evoluzione e continuità del "sistema Bruxelles-I" nel quadro della cooperazione giudiziaria europea in materia civile*, Padova 2015, p. 199 ss.; U. MAGNUS, *Art. 25*: in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (eds.), *European Commentaries on Private International Law. Brussels Ibis Regulation*, Köln 2016; A. MALATESTA, *Gli accordi di scelta del foro*, in A. MALATESTA (a cura di), *La riforma del regolamento Bruxelles I. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla giurisdizione e l'efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale*, Milano 2016, p. 63 ss.; S. GUZZI, *La proroga di giurisdizione per volontà delle parti nel Regolamento (UE) n. 1215/2012: nuove prospettive*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2018, p. 121 ss.

¹⁴ Sulla proroga tacita di giurisdizione prevista dall'art. 26 del Regolamento Bruxelles I *bis*, v. F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere*, cit., p. 212 ss.; A. CALVO CARAVACA, J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Art. 26*, in U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (eds.), *European Commentaries*, cit.; S.M. CARBONE, *I fori esclusivi*, in S.M. CARBONE, E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, cit., p. 251 ss.; G. VITELLINO, *La c.d. proroga tacita*, in A. MALATESTA (a cura di), *La riforma del regolamento Bruxelles I*, cit., p. 78 ss.

¹⁵ I. REVOLIDIS, *Judicial Jurisdiction over Internet Privacy Violations And The GDPR: A Case Of "Privacy Tourism"?*, in *Masaryk University Journal of Law and Technology*, n. 1/2017, p. 21 ss.

Regolamento (UE) 679/2016 rimarca che qualora il Regolamento “preveda disposizioni specifiche in materia di giurisdizione, in particolare riguardo a procedimenti che prevedono il ricorso giurisdizionale, compreso quello per risarcimento, contro un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, disposizioni generali in materia di giurisdizione quali quelle di cui al Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio non dovrebbero pregiudicare l’applicazione di dette disposizioni specifiche” e l’art. 67 del Regolamento Bruxelles I *bis* prevede che esso “non pregiudica l’applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti dell’Unione o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti”.

Tuttavia, la prevalenza dei criteri di giurisdizione del Regolamento (UE) 679/2016 mal si concilia con la natura imperativa della protezione accordata agli interessati e ai loro dati personali, facilmente ricavabile dalle finalità, dalla struttura e dai principi del Regolamento (UE) 679/2016, nonché dall’art. 48 dello stesso che vieta il riconoscimento e l’attribuzione di carattere esecutivo delle sentenze di autorità giurisdizionali e delle decisioni di autorità amministrative di Paesi terzi che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, a meno che non siano “basate su un accordo internazionale in vigore tra il Paese terzo richiedente e l’Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento”¹⁶.

Infatti, la natura imperativa implica l’inderogabilità convenzionale e la conseguente invalidità di qualunque accordo che privi l’interessato delle garanzie offerte dal Regolamento (UE) 679/2016. Se vengono letti in maniera rigida il principio di specialità e il carattere imperativo del Regolamento (UE) 679/2016 occorre farne discendere l’invalidità degli accordi di proroga della giurisdizione conclusi espressamente ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Bruxelles I *bis* o tacitamente ai sensi dell’art. 26 dello stesso Regolamento, attraverso i quali le parti attribuiscono la giurisdizione ad un giudice di un diverso Stato rispetto a quelli dell’art. 79 del Regolamento (UE) 679/2016. Tuttavia, se così fosse si potrebbe verificare una compressione delle garanzie dell’interessato qualora esso venisse privato di fori ul-

¹⁶ C. KOHLER, *Conflict Of Law Issues In The 2016 Data Protection Regulation Of The European Union*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, p. 657.

teriori a propria disposizione in forza di un accordo di proroga di giurisdizione, in maniera confliggente con la prospettiva di protezione imperativa dell'interessato che caratterizza il Regolamento (UE) 679/2016.

Pertanto, l'interpretazione che appare maggiormente compatibile con i principi del Regolamento (UE) 679/2016 è quella che ammette accordi convenzionali tra le parti che derogano ai criteri di giurisdizione previsti dall'art. 79 del Regolamento (UE) 679/2016 a condizione che consentano al solo interessato di adire i giudici di Stati membri ulteriori rispetto ai due individuati dall'art. 79¹⁷.

Diversamente, si potrebbero verificare limitazioni dei fori a disposizione dell'interessato in maniera incompatibile con lo spirito, le finalità e i principi alla base della riforma della disciplina dell'UE sulla protezione dei dati personali.

4. Conclusioni

Le perplessità che abbiamo succintamente espresso in ordine a possibili applicazioni distorte di alcune disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 sulla competenza delle autorità di controllo e sulla giurisdizione delle autorità giurisdizionali induce a riflettere sulla rilevanza che le garanzie di natura procedurale riconosciute agli interessati assumono nel contesto della tutela offerta dal Regolamento. Il rischio concreto che sembra palesarsi è che la mancanza di un efficiente sistema di reclami e ricorsi possa incidere negativamente sull'esercizio sostanziale del diritto alla protezione dei dati.

In questo quadro, la moltiplicazione di pratiche di *forum shopping* da

¹⁷ P. FRANZINA, *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights under the General Data Protection Regulation*, in A. DE FRANCESCHI (ed.), *European Contract Law and the Digital Single Market. The Implications of the Digital Revolution*, Cambridge 2016, p. 106 ss.; F. MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina della giurisdizione nel regolamento (UE) n. 2016/679 concernente il trattamento dei dati personali e il suo coordinamento con la disciplina contenuta nel regolamento "Bruxelles I-bis"*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, n. 2/2017, p. 452 ss. Per una più approfondita analisi dei problemi di coordinamento in materia di giurisdizione tra Regolamento Bruxelles I bis e Regolamento (UE) 679/2016 si consenta il rinvio a E.A. ROSSI, *Data protection nei rapporti transnazionali tra imprese. Aspetti problematici della Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa e del regolamento (UE) 679/2016*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2019, p. 222 ss., anche in relazione al coordinamento con le ulteriori regole sulla giurisdizione contenute nelle norme vincolanti di impresa di cui all'art. 47 del Regolamento (UE) 679/2016 e nelle clausole contrattuali tipo (art. 28, par. 8 e art. 46, par. 2) nell'ambito dei trasferimenti internazionali di dati personali.

parte di imprese multinazionali, dirette ad assicurarsi che siano autorità nazionali tolleranti ad esercitare l'attività di controllo e sorveglianza, a discapito dei diritti dei cittadini europei, non sembra affatto uno scenario irrealizzabile. Infatti, nonostante l'inclusione del diritto alla protezione dei dati personali tra i diritti fondamentali garantiti dal diritto primario dell'Unione¹⁸ e la scelta del legislatore europeo di sostituire la Direttiva 95/46/CE con un Regolamento¹⁹ vadano nella direzione di assicurare un livello uniforme di protezione dei dati in tutti gli Stati membri, sembrano ancora persistere aspetti problematici nel Regolamento, che presta così il fianco ad interpretazioni ed applicazioni potenzialmente lesive dei diritti individuali. Un'incombente necessità, alla luce dell'attuale quadro normativo, sembra pertanto quella di rafforzare il dialogo e la cooperazione tra autorità degli Stati membri al fine di garantire modalità coordinate ed uniformi di applicazione delle disposizioni del Regolamento, nell'attesa di interventi legislativi o giurisprudenziali chiarificatori.

¹⁸ Deve essere infatti rimarcato che il diritto alla protezione dei dati personali fa ormai inequivocabilmente parte dei valori irrinunciabili dell'Unione europea in quanto diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 16 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Sul punto cfr. O. LYNSKEY, *Deconstructing Data Protection: The 'Added-Value' of a Right to Data Protection in the EU Legal Order*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2014, p. 569 ss.; H. KRANENBORG, *Article 8, Protection of Personal Data*, in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER, A. WARD (eds.), *The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary*, Oxford 2014, p. 223 ss.; F. BESTAGNO, *Validità ed interpretazione degli atti dell'UE alla luce della Carta: conferme e sviluppi nella giurisprudenza della Corte in tema di dati personali*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2015, p. 21 ss.

¹⁹ L. CALIFANO, *Il Regolamento UE 2016/679 e la costruzione di un modello uniforme di diritto europeo alla riservatezza e alla protezione dati personali*, in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), *Innovazione tecnologica e valore della persona*, cit., p. 3 ss.; G. CAGGIANO, *La Corte di giustizia consolida il ruolo costituzionale nella materia dei dati personali*, cit., p. 10.